

N. R.G. 234/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Bruno Gian Pio Conca - Giudice
dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice rel.

nel procedimento n. **234/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

DARIO NAVA (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. **GABRIELE LUIGI**, giusta procura in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato da Dario Nava (C.F. [REDACTED]) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, alla luce dell'entità del debito riferito, pari a circa [REDACTED], delle risultanze esposte nel ricorso e nell'allegata relazione dell'OCC, da intendersi integralmente richiamata, rispetto alla quale non sono portati a conoscenza del Collegio elementi di fatto e di giudizio di contrario segno;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come richiesto *ex art.* 65, comma 2, CCII;



considerato che Dario Nava è titolare dei seguenti beni

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

rilevato che le unità immobiliari di cui sopra sono state vendute all'incanto e aggiudicate al valore complessivo di [REDACTED] in data [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva [REDACTED] promossa dalla società [REDACTED]

considerato, quanto ai procedimenti esecutivi pendenti, che il Tribunale non deve provvedere a dichiararne l'improseguibilità, come richiesta dal ricorrente, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCI che rinvia all'art. 150 CCI);

rilevato che il ricorrente è proprietario altresì [REDACTED]

osservato altresì che Dario Nava, di [REDACTED] vive attualmente [REDACTED]

[REDACTED] che non convive più con lui, risulta titolare di un reddito da pensione pari a [REDACTED] e una pensione di reversibilità [REDACTED] nonché di un conto corrente [REDACTED]

considerato che gli importi maturati a titolo di pensione dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

rilevato che è l'art. 268 CCII, al comma 5, prevede che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della



liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile, e dunque nulla deve essere disposto in tal senso, come richiesto dal ricorrente;

rilevato che il debitore è titolare di un'autovettura [redacted] e di una [redacted] inutilizzabile che non è stato in grado di smaltire per mancanza di liquidità;

rilevato che il ricorrente ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione controllata dell' [redacted]

considerato che tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCI e che il debitore pertanto può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni" che nel caso in esame non sono state adeguatamente indicate in ricorso (ove si legge, genericamente, "per necessari spostamenti");

considerato, ad ogni modo che, ferma l'immediata esclusione dall'inventario dei beni non pignorabili per legge, l'effettiva convenienza della liquidazione dell'autovettura e degli eventuali beni mobili del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione;

rilevato che il ricorrente ha proposto, allo stato, la destinazione alla massa di una quota del proprio reddito di poco superiore al quinto pignorabile, da considerarsi quale minimo assicurabile a beneficio dei creditori [redacted]

osservato che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII, tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura;

ritenuto che, allo stato, possa dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro [redacted] mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

considerato, con riferimento alla durata della procedura, che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies) e dunque è possibile chiudere la procedura una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276);



considerato, tuttavia, che il Codice ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (cfr artt. 268 e 282) ed è quindi interesse di quest'ultimo protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione; *osservato* che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Roberto Ercole Scaccabarozzi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo affettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

osservato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

rilevata l'inammissibilità in questa sede della richiesta di sospensione della procedura esecutiva nonché la mancanza di alcuna norma a fondamento della richiesta di [REDACTED] da parte del Tribunale;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 270 CCII,



1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **DARIO NAVA**
[REDAZIONE]
2. nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga ;
3. nomina liquidatore il dott. Roberto Ercole Scaccabarozzi;
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di [REDAZIONE] mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Dario Nava;
9. dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
11. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
12. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 01/08/2024

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Carla Daga

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

